

# **REGOLAMENTO DELLA SALA DI CONTRATTAZIONE**

## **MERCI DI PAVIA.**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 100 DEL 5 MAGGIO 2003.**

### **art.1**

La Sala di contrattazione, istituita ed amministrata dalla Camera di commercio di Pavia, è regolata dalle norme legislative e regolamentari sui mercati, in quanto applicabili, nonché dalle disposizioni del presente Regolamento.

### **art. 2**

La Sala di Contrattazione è il luogo di incontro per lo svolgimento delle contrattazioni di prodotti e di merci che possono formare oggetto di scambio.

### **art. 3**

La Sala è posta sotto la vigilanza della Camera di Commercio di Pavia, alla quale spetta emanare le disposizioni che regolano il mercato nell'ambito della Sala stessa.

La Camera di Commercio provvede pure all'amministrazione di detta Sala, le cui entrate ed uscite vengono imputate al bilancio camerale.

Per l'esercizio della funzione di vigilanza hanno libero accesso, nei locali della Sala, il Presidente ed i componenti della Giunta Camerale, il Segretario Generale ed i funzionari dell'Ente a ciò espressamente delegati, nonché i membri del Comitato di cui all'art. seguente.

## **COMITATO**

### **art. 4**

Il Comitato della Sala di Contrattazione, nominato per due anni dalla Camera di Commercio, è formato da 11 membri, scelti dalla Giunta Camerale, sentite anche le Organizzazioni di Categoria interessate.

Il Comitato è validamente riunito con la presenza della metà più uno dei componenti, e le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Un membro del Comitato che rimanga assente, senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive, decade dall'incarico.

In occasione della riunione di insediamento il Comitato elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente, che sostituirà il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

La carica di componente del Comitato della Sala è gratuita.

Il Segretario Generale della Camera di Commercio fa parte del Comitato con voto consultivo.

Le funzioni del Segretario del Comitato vengono svolte da un funzionario della Camera di Commercio, specificamente delegato.

Al Comitato è demandato l' incarico di vigilare sul buon andamento dei servizi e sul comportamento di quanti frequentano la Sala contrattazione; esso cura l' esecuzione delle norme del presente Regolamento e di quelle che dovessero essere emanate dalla Camera di Commercio ad integrazione del Regolamento stesso, e formula eventuali proposte tendenti a migliorare il livello quanti/qualitativo dei servizi della Sala.

Il Comitato è tenuto a denunciare alla Camera di Commercio le irregolarità che avesse a riscontrare, formulando le proposte per eventuali provvedimenti da adottare.

Il Comitato si riunisce di norma d' iniziativa del proprio Presidente, ma può essere convocato, se ritenuto opportuno, anche dal Presidente della Camera di Commercio, ed esplica la sua attività collegiale nella sede della sala di Contrattazione.

Di ogni riunione viene redatto, a cura del segretario, un processo verbale, successivamente inviato a tutti i componenti.

## **INGRESSO IN SALA**

### **art. 5**

L' ingresso in Sala avviene con l' osservanza delle disposizioni vigenti; di norma, è riservato agli imprenditori dei settori economici interessati, e loro collaboratori, che intendono concludere contratti o definire rapporti aventi stretta attinenza con la compravendita delle merci quotate nei listini.

### **art. 6**

La Camera di Commercio, sentito il Comitato, determina annualmente i diritti dovuti per il rilascio dei biglietti e delle tessere di ingresso, nonché per la cessione in uso di strutture o servizi disponibili, o da realizzare, nell' ambito della Sala, a favore degli operatori economici (tavoli, cabine, telefoni ecc.).

Dal pagamento per l' ingresso in sala sono esenti i componenti del Comitato e delle Commissioni per l' accertamento dei prezzi per la formazione dei listini.

#### **art. 7**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, sono esclusi dall' ingresso in Sala tutti coloro che non abbiano osservato le decisioni arbitrali, di Borse o di Sale di Contrattazione, prese nei loro confronti.

Inoltre la Camera di Commercio ha facoltà, sentito il parere del Comitato, di privare del diritto di ingresso in Sala, per un periodo di tempo limitato o illimitato, secondo la gravità del caso, chi se ne rendesse indegno per comprovati motivi.

Nei locali della Sala potrà essere affisso l' elenco delle persone che non possono accedervi.

Inoltre i provvedimenti di esclusione saranno comunicati alle Borse Merci ed alle altre Sale di Contrattazione.

### **LE CONTRATTAZIONI**

#### **art. 8**

Gli affari conclusi in Sala di Contrattazione sono sottoposti alle disposizioni del presente Regolamento.

#### **art. 9**

Nei locali della Sala hanno luogo le contrattazioni relative alla compravendita a trattativa privata, su semplice denominazione, su campioni, con l' adozione di contratti-tipo o contratto liberamente convenuto.

La Camera di Commercio, sentite le competenti Commissioni di mercato, ha la facoltà di determinare, per prodotti e merci, la terminologia, tenuto conto delle correnti caratteristiche merceologiche e tecniche, e di precisare le modalità di esecuzione dei relativi contratti, salvo patti contrari.

#### **art. 10**

La Sala di Contrattazione rimane aperta per i giorni di mercato, secondo consuetudine, e specifiche determinazioni dell' Ente Camerale, sentito il Comitato per quanto riguarda la formazione del calendario.

#### **art. 11**

I prodotti e le merci oggetto del listino sono determinati dalla Camera di Commercio, sentite le competenti Commissioni.

### **art. 12**

Le decisioni e le direttive assunte dalla Camera di Commercio e dal Comitato della Sala di Contrattazione, riguardanti il funzionamento della Sala e le Contrattazioni che vi si svolgono, si portano a conoscenza di tutti gli operatori, diretti od indiretti, mediante affissione nei locali della Sala stessa, di deliberazioni, avvisi, manifesti.

### **art. 13**

La Camera di Commercio si riserva, di volta in volta, sentito il Comitato ed eventualmente le competenti Commissioni di mercato, di apportare al presente Regolamento tutte le modifiche od aggiunte che si rendessero necessarie.